

SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

6 ottobre 2005

nella causa C-120/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Oberlandesgericht Düsseldorf): **Medion AG** contro **Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH** ⁽¹⁾

(Marchi — Direttiva 89/104/CEE — Art. 5, n. 1, lett. b) — Rischio di confusione — Uso del marchio ad opera di un terzo — Segno composto che comprende la denominazione del terzo seguita dal marchio)

(2005/C 296/11)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nel procedimento C-120/04, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dall'Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) con decisione 17 febbraio 2004, pervenuta in cancelleria il 5 marzo 2004, nella causa tra **Medion AG** e **Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH**, la Corte (Seconda Sezione), composta dai sigg. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, C. Gulmann (relatore), R. Schintgen, G. Arestis e J. Klučka, giudici, avvocato generale: sig. F.G. Jacobs, cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore, ha pronunciato il 6 ottobre 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 5, n. 1, lett. b), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, dev'essere interpretato nel senso che può sussistere un rischio di confusione per il pubblico, in caso di identità di prodotti o di servizi, quando il segno controverso è costituito mediante la giustapposizione, da un lato, della denominazione dell'impresa del terzo e, dall'altro, del marchio registrato, dotato di normale capacità distintiva, e quando quest'ultimo, pur senza determinare da solo l'impressione complessiva del segno composto, conserva nell'ambito dello stesso una posizione distintiva autonoma.

⁽¹⁾ GU C 106 del 30.4.2004.

SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

13 ottobre 2005

nella causa C-200/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Bundesfinanzhof): **Finanzamt Heidelberg** contro **ISt internationale Sprach- und Studienreisen GmbH** ⁽¹⁾

(Sesta direttiva IVA — Regime particolare delle agenzie di viaggi e degli organizzatori di giri turistici — Art. 26, n. 1 — Ambito di applicazione — Forfait comprensivo di trasferimento nello Stato di destinazione e/o di soggiorno nel detto Stato, nonché di insegnamento di lingue — Prestazione principale e prestazioni accessorie — Nozione — Direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti «tutto compreso»)

(2005/C 296/12)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nel procedimento C-200/04, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Bundesfinanzhof (Germania) con decisione 18 marzo 2004, pervenuta in cancelleria il 5 maggio 2004, nella causa tra **Finanzamt Heidelberg** e **ISt internationale Sprach- und Studienreisen GmbH**, la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dal sig. R. Schintgen, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg., P. Kūris e G. Arestis (relatore), giudici, avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro, cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale, ha pronunciato il 13 ottobre 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 26 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, dev'essere interpretato nel senso che esso si applica ad un operatore economico che offra servizi quali i programmi «High-School» e «College», consistenti nell'organizzazione di viaggi linguistici e di studi all'estero, e che fornisca ai propri clienti, in nome proprio, ad un prezzo forfettario, un soggiorno all'estero di una durata da tre a dieci mesi e ricorra, a tal fine, alle prestazioni di servizi di altri soggetti passivi.

⁽¹⁾ GU C 190 del 24.7.2004.